Pubblicato il 17/03/2020

N. 00644/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02279/2018 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2279 del 2018, proposto da

Factory Farms S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Surdi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

- Vincenzo Sarcì, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Sarcì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Cencina Accardo, Leonardo Borsellino, Salvatore Savoca, Bartolo Giuseppe Vanadia, Società Semplice Azienda Agricola F.Lli Scaminaci non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto n. 1910, del 10 agosto 2018, emesso dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, pubblicato sul sito dell'Assessorato il 12 agosto 2018 e per estratto sulla GURS n. 38 del 31 agosto 2018, nella parte in cui sono stati sostituiti ed approvati gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammissibili e delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità di cui agli Allegati nn. 1 e 2, anch'essi impugnati nei limiti d'interesse, nella parte in cui l'iniziativa progettuale presentata dalla società ricorrente è stata inserita nell'elenco di cui all'Allegato n. 2 delle domande di sostegno non ammissibili con la seguente motivazione: “Manca Autorizzazione genio civile, Manca concessione irrigua genio civile, Manca Documentazione comprovante Igiene dei prodotti”, ed ancora, perché è stata inserita in graduatoria col punteggio di 53/100, anziché con punteggio 73/100, per non esserle stato attribuito il punteggio per la Priorità di tipo trasversale A5 - Aziende con produzioni di qualità certificata IGP, DOP – ed A7 - Investimenti per la produzione e l'uso di energie alternative;
- del decreto n. 3911, del 5 dicembre 2017, emesso dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, nella parte in cui nell'approvare l'elenco regionale provvisorio delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio di cui all'Allegato A, anch'esso impugnato nei limiti d'interesse, ha collocato l'iniziativa dell'odierna ricorrente nella posizione n. 381 con punteggio di 53/100, anziché con punteggio 73/100, per non essere stato attribuito alla società ricorrente il punteggio per la Priorità di tipo trasversale A5 - Aziende con produzioni di qualità certificata IGP, DOP – ed A7 - Investimenti per la produzione e l'uso di energie alternative;
- ove occorra, del verbale di valutazione punteggi dell'Ispettorato dell'Agricoltura di

Siracusa, della Scheda punteggi e di tutti gli altri allegati facenti parte della relazione istruttoria, non conosciuti dalla società ricorrente;

- ove occorra ed in subordine dei punti 5, C), 16.3.1, 16.3.7 e 17 delle disposizioni attuative - Parte specifica - della sottomisura 4.1, approvate con D.D.G. n. 6470 del 24.10.2016;

- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli suindicati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e di Vincenzo Sarcì;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO

- che con ordinanza cautelare n.109 del 24/01/2019 questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente *"…disponendo la sospensione dei provvedimenti impugnati, limitatamente alla posizione della ricorrente, mediante l'ammissione con riserva del progetto dalla stessa presentato alla fruizione delle agevolazioni per cui è causa";*

CONSIDERATO

- che in data 02/01/2020 la ricorrente ha depositato la nota Prot 003475 del 26/03/2019 dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Siracusa con la quale "*si comunica che in data 26/03/2019 la Commissione ha riesaminato il progetto di cui alla predetta domanda di sostegno relativamente alla cantierabilità e al punteggio, e in base a quanto riportato nell'ordinanza del TAR Palermo n.109/2019 ha proposto l'inserimento con riserva della domanda suddetta nell'elenco delle domande di sostegno cantierabili ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa con il punteggio complessivo richiesto di 73/100"* e dove si dà atto che si allega il verbale di riesame del 26/03/2019;

- che la ricorrente ha depositato soltanto la citata nota, ma non ha depositato il verbale di riesame del 26/03/2019;

RITENUTO

- che ai fini del decidere si rende necessario acquisire dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento dell'Agricoltura il verbale di riesame del 26/03/2019 (e ogni altro documento ad esso connesso) adottato dall'amministrazione in seguito all'ordinanza cautelare n.109 del 24/01/2019;
- di fare carico del relativo adempimento al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, il quale vi provvederà mediante deposito, presso la segreteria di questa Sezione, di apposita relazione corredata dai documenti in essa richiamati e da quelli ritenuti utili ai fini del decidere;
- di assegnare il termine di giorni 40 (quaranta) dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura della parte interessata se anteriore, della presente ordinanza, per depositare presso la Segreteria della Sezione la relazione e i documenti sia in formato digitale (modalità del PAT) che in formato cartaceo (copia di cortesia);
- di dover fissare la pubblica udienza dell'8 ottobre 2020 per la prosecuzione della trattazione del merito del ricorso;

RITENUTO, altresì, che impregiudicato il merito del ricorso, in relazione agli effetti di un eventuale accoglimento nei riguardi di potenziali controinteressati non intimati, occorre disporre l'integrazione del contraddittorio e che, in relazione all'elevato numero dei possibili controinteressati:

- la parte ricorrente viene autorizzata e procedere all'integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso in esame;
- ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), detta notifica potrà avvenire, su istanza di parte, mediante pubblicazione, sul

sito web ufficiale dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, che ha emanato l’impugnato provvedimento, e nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- la prova dell’avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 10 (dieci);
- l’Assessorato regionale, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l’apposito avviso nella home page istituzionale, che dovrà restare pubblicato sul web, sito ufficiale dell’Assessorato, per un congruo termine, non inferiore comunque a 30 gg. consecutivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

a) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione ponendoli a carico del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;

b) dispone l’integrazione del contraddittorio secondo le modalità e termini in motivazione riportati;

c) fissa la pubblica udienza dell’8 ottobre 2020 per la prosecuzione del giudizio.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO